

FONDO COMUNI CONFINANTI (Legge 23 dicembre 2009, n.191 e s.m.i.)

Schema del Quarto atto aggiuntivo alla Convenzione di cui all'articolo 4, comma 1, punti c) ed e) del Regolamento del Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa sottoscritta in data 10 marzo 2017 e avente a oggetto

“Attuazione della proposta di Programma di interventi strategici relativi all’ambito Alto Garda e ad ambito Valle Camonica nel territorio della provincia di Brescia”

TRA

- Il Fondo Comuni Confinanti, rappresentato dall’On. Roger De Menech, nato a Belluno, il 14 marzo 1973, domiciliato per la sua funzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie – via della Stamperia, 8 – 00187 Roma, il quale interviene e agisce in questo atto in nome e per conto del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie nella qualità di suo delegato nel Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa disciplinante i rapporti per la gestione delle risorse di cui all'articolo 2, commi 117 e 117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e s.m.i. – “Fondo comuni confinanti” – , con funzioni di Presidente, in forza del DPCM del 9 ottobre 2019;
- La Regione Lombardia, codice fiscale 80050050154 e partita I.V.A. 128747720159, rappresentata da _____, nato/a a _____, il _____, che interviene e agisce nella sua qualità di Presidente della stessa;

PREMESSO CHE

- il Fondo Comuni Confinanti e la Regione Lombardia hanno sottoscritto in data 10 marzo 2017, prot. PAT n. 140075, la Convenzione avente a oggetto “Attuazione della proposta di Programma di interventi strategici relativi all'ambito Alto Garda e ad uno stralcio dell'ambito Valle Camonica nel territorio della provincia di Brescia”, di seguito denominata per brevità “Convenzione”, al fine di dare esecuzione alla deliberazione del Comitato paritetico per la gestione dell’Intesa n. 18 del 28 novembre 2016, con cui è stata disposta l’approvazione del finanziamento della suddetta proposta di Programma per un importo complessivo di Euro 33.172.000,00, a fronte di un costo complessivamente pari a Euro 61.280.000,00;
- con la deliberazione del Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa n. 9 del 30 novembre 2017 sono state approvate le modalità operative per dilazionare il termine di cui all'articolo 4, comma 2, della Convenzione, e con nota prot. n. 13455 del 19 gennaio 2018, prot. PAT n. 37326 del 22 gennaio 2018, è stata data formale accettazione di tali modalità da parte della Regione Lombardia;
- in attuazione, rispettivamente, delle deliberazioni del Comitato paritetico per la gestione dell’Intesa n. 14 del 27 settembre 2018, n. 3 del 28 gennaio 2019 e n. 5 del 14 maggio 2020, il Fondo Comuni Confinanti e la Regione Lombardia hanno sottoscritto in data 20 dicembre 2018, prot. PAT n. 779142 del 21 dicembre 2018, il primo atto aggiuntivo alla Convenzione, in data 30 maggio 2019, prot. PAT n. 347478, il secondo atto aggiuntivo, ove, tra l’altro, è stata aggiornata la denominazione della Convenzione, e in data 31 luglio 2020, prot. PAT n. 464563, il terzo atto aggiuntivo, in cui sono rideterminati in Euro 37.972.000,00, di cui Euro 800.000,00 di economie, il finanziamento complessivo del Fondo Comuni Confinanti e in Euro 80.391.000,00 il costo complessivo degli interventi strategici;

- con nota prot. PAT n. 798127 dell'11 dicembre 2020, è stata comunicata da parte del Presidente del Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa la presa d'atto della modifica del costo complessivo della scheda di progetto n. 4.5BR "Valorizzazione delle funzioni di servizio di Palazzo Simoni Fè nell'ambito del Borgo degli artisti";
- il Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa, con propria deliberazione n. ____ del _____, ha approvato le modifiche sotto riportate;

CONSIDERATO CHE

- in conformità a quanto da ultimo approvato dal Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa, si rende necessario modificare la Convenzione, così come già modificata con i suoi atti aggiuntivi, al fine di consentire la gestione delle attività previste ai punti 4, 5, 7 e 8 di cui alla Fase 2 della Roadmap;

QUARTO ATTO AGGIUNTIVO

Art. 1

(Oggetto dell'atto aggiuntivo)

1. Il Fondo Comuni Confinanti e la Regione Lombardia accettano e concordano di apportare alla Convenzione sottoscritta in data 10 marzo 2017, così come già modificata con i suoi atti aggiuntivi, le modifiche approvate con la deliberazione del Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa n. ____ del _____ e specificate nell'articolo 2 del presente atto, al fine di consentire la gestione delle attività previste ai punti 4, 5, 7 e 8 di cui alla Fase 2 della Roadmap.

Art. 2

(Modifiche alla Convenzione)

1. Il Fondo Comuni Confinanti e la Regione Lombardia concordano di modificare e, di conseguenza, sostituire la scheda di progetto n. 2 "Progettazione ciclabile da Limone sul Garda a Gargnano" con la seguente:
 - n. 2 "Ciclovía del Garda – tratto da Limone sul Garda alla Calata dei Minatori, frazione Campione di Tremosine", avente un costo complessivo di Euro 10.000.000,00, di cui Euro 8.000.000,00 finanziati con le risorse del Fondo Comuni Confinanti.
2. Il Fondo Comuni Confinanti e la Regione Lombardia concordano di eliminare dalla Convenzione le seguenti schede di progetto:
 - n. 5 "Progettazione allargamento gallerie in roccia dal Comune di Tignale al Comune di Riva del Garda", avente un costo complessivo di Euro 300.000,00, finanziato interamente con le risorse del Fondo Comuni Confinanti;
 - n. 4.2BR "Adeguamento dell'immobile ad uso dei servizi di conservazione e di promocommercializzazione dei prodotti caseari", avente un costo complessivo di Euro 100.000,00, finanziato interamente con le risorse del Fondo Comuni Confinanti.
3. Il Fondo Comuni Confinanti e la Regione Lombardia concordano di integrare la Convenzione con le schede di progetto riportate di seguito:
 - n. 5 "Intervento di completamento ed allargamento della strada provinciale SP 9", avente un costo complessivo di Euro 500.000,00, di cui Euro 150.000,00 finanziati con le risorse del Fondo Comuni Confinanti;
 - n. 5 bis "Realizzazione messa in sicurezza e allargamento tratto SP 113", avente un costo complessivo di Euro 150.000,00, finanziato interamente con le risorse del Fondo Comuni Confinanti;
 - n. 4.2BR "Realizzazione in Comune di Breno di un nuovo parcheggio pubblico e deposito a servizio della frazione di Mezzarro", avente un costo complessivo di Euro 150.000,00, di cui Euro 100.000,00 finanziati con le risorse del Fondo Comuni Confinanti.
4. Le schede di progetto di cui ai commi 1 e 3, allegate al presente atto aggiuntivo sotto la lettera "A", ne costituiscono parti integranti e sostanziali.

5. Il Fondo Comuni Confinanti e la Regione Lombardia concordano che il finanziamento complessivo del Fondo Comuni Confinanti, pari a Euro 37.972.000,00, di cui Euro 800.000,00 di economie, rimane invariato mentre, per effetto delle modifiche intervenute, viene rideterminato in Euro 80.871.000,00 il costo complessivo dell'insieme degli interventi strategici disciplinati dalla Convenzione.
6. Il Fondo Comuni Confinanti e la Regione Lombardia concordano che, a seguito delle modifiche occorse, la scheda di raccordo viene aggiornata e allegata al presente atto aggiuntivo, quale sua parte integrante e sostanziale, sotto la lettera "B".
7. Il Fondo Comuni Confinanti e la Regione Lombardia concordano che, con riferimento agli interventi strategici indicati ai commi 1 e 3, il termine, previsto dall'articolo 4, comma 2, della Convenzione, per la stipula degli atti di avvio, decorre dalla data di sottoscrizione del presente atto aggiuntivo.
8. Il Fondo Comuni Confinanti e la Regione Lombardia concordano di sostituire il comma 5, dell'articolo 8, della Convenzione, con il seguente:
"Sulla quota a saldo verrà trattenuta in fase di liquidazione una riserva pari al 3% a garanzia del raggiungimento degli obiettivi specifici come esplicitati in una relazione riportante i benefici prodotti dalle singole schede di progetto".
9. Il Fondo Comuni Confinanti e la Regione Lombardia concordano di sostituire il comma 1, dell'articolo 11, della Convenzione, con il seguente:
"La Regione Lombardia può prorogare i termini per l'affidamento e per il completamento dei progetti, su richiesta congruamente motivata dell'attuatore e per fatti oggettivamente non imputabili allo stesso per un massimo di 12 mesi. Eventuali ulteriori proroghe, purché ricomprese entro il termine previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera a), possono essere concesse per adeguati motivi dalla Regione Lombardia mediante apposito provvedimento che dovrà essere comunicato al Fondo Comuni Confinanti".
10. Il Fondo Comuni Confinanti e la Regione Lombardia concordano di modificare il termine di efficacia della Convenzione di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), stabilendolo al 31 dicembre 2025.
11. I contenuti della Convenzione sottoscritta in data 10 marzo 2017, così come modificata con i suoi atti aggiuntivi, vengono confermati, salvo quanto disposto con il presente atto aggiuntivo.

Roma, il _____

IL PRESIDENTE DEL COMITATO PARITETICO
PER LA GESTIONE DELL'INTESA PER
IL FONDO COMUNI CONFINANTI
- On. Roger De Menech -

IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE LOMBARDIA
- _____ -

PER PRESA VISIONE E CONDIVISIONE GLI EVENTUALI SOGGETTI PREVISTI DALL'ARTICOLO 4, COMMA 4,
DELLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 10 MARZO 2017

Provincia di Brescia _____